

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2018 , n. 8

Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

INDICE

Capo I - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 2 - Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 9 quater nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 9 sexies nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 8 - Integrazione dell'articolo 25 della legge provinciale sull'handicap 2003

Capo II - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Capo III - Modificazioni della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2012

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale n. 15 del 2012

Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012

Capo IV - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Capo V - Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Art. 16 - Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Capo VI - Disposizioni finanziarie

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

- 2 -

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale
sull'handicap 2003)*

Art. 1

Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Coinvolgimento attivo

1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, di chi ne tutela gli interessi e delle associazioni dagli stessi costituite:

- a) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi previsti da questa legge;
- b) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di carattere innovativo previsti a favore delle persone con disabilità.

2. Il coinvolgimento è assicurato mediante una fase istruttoria di consultazione e partecipazione."

Art. 2

Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente capo:

"Capo II bis

Interventi per favorire l'abitare sociale delle persone con disabilità".

Art. 3

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Oggetto

1. Per favorire la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1 e, in particolare, la valorizzazione delle dimensioni di autonomia, indipendenza, libertà di scelta, autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia promuove, secondo quanto previsto da questo

capo, interventi specifici rivolti alle persone con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare). Gli interventi sono realizzati nel rispetto della volontà della persona con disabilità e di chi ne tutela gli interessi.

2. I criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi previsti da questo capo, sono definiti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) qualità di vita;
- b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
- c) livello di autodeterminazione."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 ter

Interventi per la realizzazione di progetti di abitare sociale

1. Il progetto di abitare sociale è volto a favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità anche attraverso l'acquisizione di abilità pratiche, capacità di organizzazione del proprio tempo e degli spazi di vita e competenze relazionali e comporta, da parte dei servizi sociali e sanitari forme di accompagnamento limitate e circoscritte. Nei progetti di abitare sociale possono essere inserite le tipologie di intervento previste dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 112 del 2016. Tali progetti possono includere anche interventi di sostegno alle famiglie e di costruzione di reti sociali e comunitarie. I progetti di abitare sociale costituiscono una componente del progetto individualizzato previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e sono elaborati tenendo conto anche della dimensione lavorativa della persona con disabilità e degli strumenti di inserimento lavorativo attivabili nell'ambito delle politiche attive del lavoro. I progetti di abitare sociale contengono il budget di progetto, da intendersi come la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nei progetti medesimi.

2. Nei casi previsti dal comma 3, lettera a), il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi. Nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), il progetto è elaborato dai soggetti previsti dalle medesime lettere, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis.

3. Gli enti locali competenti possono:

- a) realizzare, direttamente o mediante affidamento, i progetti di abitare sociale; la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, può prevedere la compartecipazione alla spesa, da parte dei soggetti destinatari dei progetti, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007;
- b) concedere contributi, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della medesima legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;
- c) sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale promossi dalle persone con disabilità e da chi ne tutela gli interessi.

4. Quando le iniziative delle organizzazioni di volontariato destinate ad attuare le finalità di questo capo sono riconducibili agli ambiti operativi individuati come prioritari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), i contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della medesima legge provinciale possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 9 quater nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 ter della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 quater

Interventi per favorire l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. Per agevolare l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, con le caratteristiche previste dall'articolo 6 della legge n. 112 del 2016, la Provincia promuove la stipula di protocolli collaborativi con gli ordini professionali, finalizzati alla realizzazione di forme di sostegno consultivo a favore delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 quater della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 quinquies

Interventi informativi e formativi per la sensibilizzazione dei cittadini, delle famiglie e delle persone con disabilità

1. Per agevolare il raggiungimento delle finalità di questo capo, gli enti locali competenti promuovono la realizzazione, anche in collaborazione con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e in coordinamento con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari:

- a) di campagne informative, per diffondere la conoscenza di questa legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inclusione sociale e della qualità della vita delle persone con disabilità;

- 5 -

- b) di iniziative nei confronti delle famiglie per rafforzare la consapevolezza dell'opportunità che la persona con disabilità intraprenda percorsi di autonomia, di vita indipendente o interdipendente e per fornire loro sollievo."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 9 sexies nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 quinquies della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 sexies

Relazione sull'attuazione delle disposizioni del capo II bis

1. Ogni due anni la Provincia elabora una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute in questo capo e la trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione."

Art. 8

Integrazione dell'articolo 25 della legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni contenute nel capo II bis, ivi compresi i requisiti di accesso agli interventi e i criteri per la valutazione dei progetti, per la quantificazione dei contributi e per la compartecipazione alle spese. Nella deliberazione sono stabiliti gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti di attuazione del progetto di abitare sociale. La Giunta provinciale definisce inoltre, annualmente, la quota specifica da destinare all'attuazione delle disposizioni del capo II bis."

2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 25 della legge provinciale sull'handicap 2003, come inserito dal presente articolo, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "prestazioni sociali" sono sostituite dalle seguenti: "interventi socio-assistenziali" e le parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2," sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella rubrica dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "delle prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi".
2. Nell'alinnea del comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "delle prestazioni sociali" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi socio-assistenziali".
3. Nel comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "non può superare il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può superare il 15 per cento".

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2012

1. L'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 è sostituito dal seguente:

*"Art. 7**Riconoscimento e sostegno al prestatore di assistenza familiare*

1. La Provincia riconosce e promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, nell'ambito delle politiche sociali e socio-sanitarie; riconosce e valorizza la figura del familiare che presta assistenza a un proprio caro in condizione di non autosufficienza, anche derivante da demenza o da altre malattie neurodegenerative, in quanto componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

2. La Provincia riconosce e tutela i bisogni del prestatore di assistenza familiare, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto a esso e l'integrazione dell'attività del prestatore di assistenza familiare nel sistema provinciale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. A tal fine la Provincia stabilisce le modalità per favorire detta integrazione."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale n. 15 del 2012

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 è inserito il seguente:

*"Art. 7 bis**Interventi a favore del prestatore di assistenza familiare*

1. Gli enti locali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al prestatore di assistenza familiare, anche attraverso Spazio argento istituito ai sensi dall'articolo 4 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), e gli altri moduli organizzativi integrati previsti dall'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010:

- a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
- b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
- c) il supporto utile a evitare l'isolamento e il rischio di esaurimento, inteso come esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto-mutuo aiuto;
- d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal prestatore di assistenza familiare, eventualmente anche elaborando un piano per fronteggiare l'emergenza;
- e) la messa a disposizione di servizi di sollievo;
- f) la partecipazione di operatori sociali, socio-sanitari e sanitari a programmi di aggiornamento sui temi legati alla valorizzazione dei prestatori di assistenza familiare e alla relazione e comunicazione con essi;
- g) l'informazione e la promozione delle misure di sostegno ai versamenti contributivi per la previdenza integrativa e complementare previste dalla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), per le persone che assistono familiari non autosufficienti.

2. Gli enti locali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono realizzare gli interventi previsti dal comma 1 direttamente oppure mediante accordi con le aziende provinciali per i servizi alla persona previste dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), o con i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)."

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 le parole: "con il controllo previsto dagli articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "con il controllo previsto dall'articolo 4. Quando l'assegno di cura consiste in una somma di denaro, tale somma è convertita, in tutto o in parte, in buoni di servizio su richiesta della persona assistita e dei familiari o se l'UVM riscontra che la persona non autosufficiente non percepisce un'assistenza adeguata."

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 sono inserite le seguenti parole: "Nel caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale, l'assegno è sospeso dal trentunesimo giorno successivo a quello d'ingresso, o, se precedente, dal giorno successivo a quello di raggiungimento, nell'anno, dei novanta giorni complessivi di permanenza a qualsiasi titolo nelle strutture previste da questo comma."

3. In caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale avvenuto nel corso del 2018, ai fini del computo del periodo di compatibilità dell'assegno di cura con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dal comma 2 di questo articolo, sono conteggiati anche i periodi di permanenza presso le medesime strutture riferiti all'anno 2018 e antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si procede in ogni caso al recupero di somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "La Giunta provinciale dispone in ordine all'istituzione e alla tenuta di registri per particolari categorie di soggetti e patologie." sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per le finalità previste dal comma 10 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge, sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale:

- a) registro tumori;
- b) registro di artroprotesi;
- c) registro delle malformazioni congenite;
- d) registro diabete mellito infantile e giovanile insulino-dipendente;
- e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico;
- f) registro delle malattie rare;
- g) registro di mortalità."

3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 ter. Le modalità di tenuta dei registri previsti dal comma 5 bis sono definite con regolamento."

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "ai sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata".

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accreditamento socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accreditamento istituzionale per attività socio-sanitaria."

Capo V

Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Art. 16

Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

1. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 dopo le parole: "la completezza dei servizi," sono inserite le seguenti: "l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni," e dopo le parole: "ivi compreso il volontariato." sono inserite le seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono inoltre la realizzazione di sinergie con la rete dei servizi sociali nonché, ove sia richiesto in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione, il radicamento diffuso sul territorio e il legame con la comunità locale finalizzati alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni."

Capo VI

Disposizioni finanziarie

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 6, stimate nell'importo di euro 680.000 annui dall'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 680.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, stimate nell'importo di euro 20.000 annui dall'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 20.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli articoli 11 e 12 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) e nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 4

- L'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112 dispone:

"Art. 4

Finalità del fondo

1. Il fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

- a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
 - c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
 - d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità."

- Gli articoli 3, 16, 18 e 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 – e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento) - dispongono:

"Art. 3

Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti e, con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche l'erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 36 bis, 37 e 38 e dall'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992).

3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:

- a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;
- b) le famiglie;
- c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;
- e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale.

4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti previsti dal comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione e nella progettazione degli interventi individuati nel capo V, rispettando i principi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), nonché nella gestione e nella valutazione di questi interventi.

5. In particolare, gli enti locali e la Provincia valorizzano il ruolo della famiglia, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei singoli nell'ambito dei rapporti familiari e dei rapporti delle famiglie con la società; riconoscono il ruolo del terzo settore nell'attuazione di processi di crescita del capitale sociale della comunità; assicurano l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in merito agli atti di natura programmatica e regolamentare derivanti da questa legge.

6. Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del volontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono:

- a) la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;
- b) l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari.

7. I soggetti privati aventi scopo di lucro partecipano al sistema delle politiche sociali, contribuendo a realizzare il distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5, unicamente attraverso:

- a) il concorso all'erogazione dei servizi previsti da questa legge che non rientrano tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 22, comma 2;
- b) il cofinanziamento o la partecipazione a titolo gratuito ad attività e a progetti, previo accordo

- con l'ente pubblico titolare del servizio e con il soggetto erogatore del servizio medesimo;
- c) atti di liberalità;
 - d) l'erogazione di servizi sociali senza finanziamento dell'ente pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19;
 - e) accordi di collaborazione e iniziative di mutuo beneficio con soggetti senza scopo di lucro.

8. La Provincia favorisce l'adozione da parte di tutti i soggetti previsti da quest'articolo del modello di responsabilità sociale di impresa e dei relativi comportamenti attraverso campagne di sensibilizzazione e strumenti di coordinamento organizzativo. Con regolamento possono essere individuati criteri e modalità per la certificazione di imprese socialmente responsabili."

"Art. 16

Presa in carico unitaria e responsabile del caso

1. Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria.

2. Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il responsabile del caso. Tale responsabile:

- a) coordina le figure professionali deputate all'accertamento dello stato di bisogno ai sensi dell'articolo 17;
- b) elabora il progetto individualizzato di cui al comma 3 con il concorso delle altre professionalità interessate e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza, celerità ed efficacia anche sollecitando, ove necessario, la definizione dei procedimenti amministrativi avviati;
- c) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

3. Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica.

4. L'accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle modalità previste da quest'articolo avviene nei soli casi previsti con deliberazione della Giunta provinciale."

"Art. 18

Compartecipazione degli utenti

1. I soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio partecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.

2. I criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell'utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima sono stabiliti dalla Giunta provinciale con atti d'indirizzo e coordinamento."

"Art. 36 bis

Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili

1. Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), contributi sulle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

- a) le spese per il personale;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;
- c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;

d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato."

- L'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 – e cioè della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato) - dispone:

"Art. 5

Interventi a favore del volontariato

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3:

- a) contributi a copertura delle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;
- b) contributi per la realizzazione di iniziative destinate a realizzare le finalità dell'articolo 1, comma 1, in specifici ambiti operativi, anche in modo coordinato e congiunto con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa.

1 bis. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di loro competenza. Con riferimento ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), questi organi individuano, anche periodicamente, gli ambiti operativi considerati prioritari e i criteri di selezione delle iniziative, e possono privilegiare le iniziative realizzate in modo coordinato e congiunto. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. La Provincia rimborsa, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, gli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Gli interventi previsti da questo comma possono essere concessi, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), a comuni o circoscrizioni, anche mediante i loro organismi rappresentativi, per la copertura degli oneri assicurativi relativi ai volontari che partecipano ad interventi di cittadinanza attiva finalizzati alla pulizia, al recupero, al ripristino ed all'abbellimento del territorio promossi dagli stessi comuni o circoscrizioni. Il rimborso degli oneri previsti dal presente comma è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.

3. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Provincia rimborsa le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali.

3 bis. La Provincia può stipulare convenzioni con la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri delle associazioni iscritte nei registri di questa legge, con riferimento in particolare ai pagamenti dovuti alla SIAE nell'ambito di iniziative d'interesse pubblico, di manifestazioni e di eventi musicali per l'utilizzo di opere soggette alla sua autorizzazione. La Provincia è autorizzata ad anticipare le somme dovute alla SIAE dalle associazioni e non versate da queste ultime fino a un importo massimo di 150.000 euro annui; in tal caso esercita il diritto di rivalsa nei confronti delle associazioni che non hanno provveduto al pagamento.

3 bis 1. I comuni possono concedere somme per la copertura, fino a concorrenza della spesa, degli oneri derivanti dai pagamenti sostenuti da enti e associazioni a favore della SIAE in relazione

ad iniziative ed eventi organizzati sul proprio territorio nel caso in cui l'accesso agli stessi sia senza corrispettivo, nel rispetto del proprio regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni.

3 ter. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari ad anticipare le somme di cui al comma 3 bis e per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate dalla Provincia.

3 quater. La Giunta provinciale, nell'ambito del protocollo sulla finanza locale, individua le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale sulla finanza locale, da destinare agli interventi previsti dal comma 3 bis 1."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 dispone:

"Art. 6

Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;
- b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
- c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui

- all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;
- e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
 - f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
 - g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;
 - h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le

agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9."

- Per l'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 si veda la nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 6

- Per l'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 si veda la nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 8

- L'articolo 25 della legge provinciale sull'handicap 2003 – e cioè della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 25

Norme attuative

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, disciplina con proprie deliberazioni:

- a) le modalità di funzionamento della commissione per l'accertamento dello stato di handicap, nonché i criteri per attribuire le agevolazioni e i benefici;
- b) le modalità di accertamento e di permanenza dello stato di handicap ai fini dell'articolo 4, comma 4;
- c) il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap;
- d) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello handicap;
- e) le modalità di accesso e di gestione del fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap;
- f) l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'albo provinciale dei soggetti titolati ad operare per l'integrazione lavorativa;
- g) *omissis*

1 bis. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni contenute nel capo II bis, ivi compresi i requisiti di accesso agli interventi e i criteri per la valutazione dei progetti, per la quantificazione dei contributi e per la compartecipazione alle spese. Nella deliberazione sono stabiliti gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti di attuazione del progetto di abitare sociale. La Giunta provinciale definisce inoltre, annualmente, la quota specifica da destinare all'attuazione delle disposizioni del capo II bis."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 20

Accreditamento

1. L'accreditamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso di requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti ~~prestazioni sociali~~ **interventi socio-assistenziali** ai sensi dell'articolo 22. Tali requisiti sono finalizzati principalmente a dimostrare l'attitudine dei predetti soggetti a intervenire in modo personalizzato, flessibile e coerente con le linee della programmazione sociale. Essi sono di carattere organizzativo, ivi compreso il rispetto della disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro, e, ove ricorrenti, di carattere strutturale e tecnologico. Tra i requisiti è compresa altresì l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della Giunta provinciale. ~~Salvo quanto previsto dal comma 2,~~ **(soppresse)** la Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta.

~~2. Per lo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali erogati nell'ambito di strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, l'accreditamento dei soggetti erogatori è disposto nei limiti dei fabbisogni individuati in sede di programmazione, previo accordo tra la Provincia e gli enti competenti, e comunque secondo principi di trasparenza. In tal caso, all'accreditamento consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accreditato alle condizioni concordate con l'ente competente e al venir meno dell'affidamento consegue la revoca dell'accreditamento ovvero la sua rideterminazione. (abrogato)~~

3. Il regolamento stabilisce:

- a) i requisiti di cui al comma 1, comunque proporzionati alla finalità degli interventi;
- b) le procedure per il rilascio dell'accreditamento, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure;
- c) le modalità per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti accreditati;
- d) *omissis*

3 bis. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti. Le relative deliberazioni sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. Se l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 non è già in possesso del richiedente essa è rilasciata contestualmente al provvedimento di accreditamento.

5. I soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attività, dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell'articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. I soggetti accreditati sono altresì tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione delle attività prestate che garantiscono in particolare l'accessibilità dei servizi e la tutela delle posizioni soggettive degli utenti."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22

Modalità di erogazione ~~delle prestazioni~~ degli interventi

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalità previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita.

3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione ~~delle prestazioni sociali~~ **degli interventi socio-assistenziali** mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
- c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta tali procedure assicurano un'importanza prevalente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile ~~non può superare il 20 per cento~~ **non può superare il 15 per cento**. L'ente affidante tiene altresì conto delle valutazioni conseguite, ai sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento. La valutazione della qualità del servizio offerto tiene altresì conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacità progettuale e organizzativa, nonché della capacità di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi. E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.

6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito:

- a) nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;
- b) nei casi disciplinati dall'articolo 38, comma 4;
- c) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purché autorizzato ai sensi dell'articolo 19.

7. L'ente locale può comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

- a) il coinvolgimento del volontariato;
- b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti i casi di affidamento del servizio ai sensi di quest'articolo, l'ente affidante è tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento è altresì tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 4 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 dispone:

"Art. 4 bis

Spazio argento

1. Ogni comunità istituisce un presidio interistituzionale, denominato "Spazio argento", avente la funzione di agente per la costruzione della rete territoriale costituita dai soggetti che, a vario titolo, assicurano il sistema di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore degli anziani e delle loro famiglie, con l'obiettivo di favorirne la qualità di vita, anche in un'ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo, in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia.

2. Il presidio interistituzionale previsto dal comma 1 è disciplinato con riferimento ai moduli organizzativi integrati previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

3. Le comunità sul cui territorio insiste una sola azienda pubblica di servizi alla persona possono delegare a tale azienda le funzioni connesse a Spazio argento secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Spazio argento garantisce la presa in carico dell'anziano fragile e della sua famiglia ed elabora il progetto individualizzato d'intervento, in condivisione con la famiglia e valorizzando le risorse pubbliche e private. In presenza di un elevato bisogno socio-sanitario, nell'elaborazione del progetto individualizzato di intervento, Spazio argento tiene conto delle valutazioni delle unità valutative multidisciplinari cui compete la valutazione dell'inserimento in residenza sanitaria assistenziale.

5. La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le linee d'indirizzo per la costituzione del modulo organizzativo Spazio argento e le modalità per la messa a disposizione del personale alle dipendenze dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per le finalità di quest'articolo la Provincia promuove inoltre la messa a disposizione di personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La Provincia individua le forme di collaborazione con Spazio argento degli enti del terzo settore che operano negli ambiti socio-assistenziale e socio-sanitario e che hanno conseguito l'accreditamento ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), o della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Per quanto non diversamente previsto da quest'articolo si applica l'articolo 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

6. Spazio argento assume le funzioni che il piano provinciale per le demenze assegna al punto unico di accesso."

- L'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 – e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) – dispone:

*"Art. 21**Integrazione socio-sanitaria*

1. La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, e secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale sulle politiche sociali e dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale, allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze.

2. La Giunta provinciale adotta sul territorio provinciale moduli organizzativi integrati coi servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino. I moduli organizzativi integrati assicurano all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. All'adozione dei moduli organizzativi integrati si provvede, anche con contenuti operativi e livelli d'integrazione implementati progressivamente, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati, inoltre, distinti

percorsi terapeutici e di sostegno volti al soddisfacimento del bisogno socio-sanitario secondo i necessari livelli di integrazione. In presenza di un elevato livello d'integrazione sanitaria l'accesso ai servizi avviene a mezzo di unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle predette aree e definiscono il progetto individualizzato d'intervento, fatto salvo quanto previsto per l'area anziani dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998. Le unità valutative multidisciplinari operano in stretto raccordo con il modulo organizzativo integrato.

2 bis. Il modulo organizzativo integrato relativo all'area anziani è Spazio argento, istituito dalle comunità secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998.

3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 la Giunta provinciale:

- a) definisce la composizione e le competenze delle unità valutative multidisciplinari, compresi i criteri e le modalità di accertamento dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché le caratteristiche del progetto individualizzato d'intervento;
- b) determina le modalità di partecipazione alle unità valutative multidisciplinari della persona interessata o di chi ne ha la rappresentanza legale, prevedendo la facoltà di farsi affiancare da una persona di sua fiducia;
- c) determina le caratteristiche e le modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata e alle cure palliative;
- d) ripartisce annualmente il fondo per l'assistenza integrata;
- e) definisce percorsi di formazione comuni per le professioni nell'area socio-sanitaria e promuove l'organizzazione dei corsi previsti dall'articolo 3 octies del decreto legislativo n. 502 del 1992;
- f) promuove corsi di formazione a favore di coloro che si occupano dell'assistenza alle persone anziane onde dotarli delle necessarie competenze in materia di igiene ed educazione sanitaria, di somministrazione di farmaci e per ogni altro aspetto assistenziale.

4. I comuni e le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 organizzano i servizi e le attività di loro competenza in conformità alle disposizioni di quest'articolo e in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia. Presso ciascuna comunità è costituito un comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria, con il compito di individuare le modalità organizzative e operative per l'attuazione a livello locale delle finalità e degli strumenti di integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento all'adozione dei moduli organizzativi integrati previsti dai commi 2 e 2 bis. Ciascuna comunità disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato.

5. Il comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria è composto da:

- a) il presidente della comunità o da un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- b) il direttore del distretto sanitario nel cui ambito territoriale è compresa la comunità;
- c) un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dai medesimi medici operanti nel territorio della comunità;
- d) il responsabile dei servizi sociali della comunità;
- e) un rappresentante degli enti affidatari di servizi socio-sanitari operanti nel territorio della comunità;
- f) un responsabile degli enti gestori delle residenze sanitarie assistenziali situate nel territorio della comunità;
- g) un farmacista convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dai farmacisti operanti nel territorio della comunità.

6. *omissis*

6 bis. Per garantire una presa in carico integrata e unitaria della persona anziana, nell'ambito dei sistemi informativi sanitari e sociali è sviluppata una cartella socio-sanitaria condivisa fra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le comunità, le aziende pubbliche di servizi alla persona e le cooperative sociali che gestiscono residenze sanitarie assistenziali e servizi semi-residenziali. Con specifiche direttive la Provincia definisce le modalità di condivisione della cartella socio-sanitaria da parte degli altri enti gestori accreditati. Con regolamento sono individuati i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)."

- Per l'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 si veda la nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 13

- L'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Assegno di cura

1. L'assegno di cura è orientato a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio ed è correlato alla misura del bisogno della persona non autosufficiente da garantire in ambito domiciliare e semiresidenziale. Esso consiste di norma in buoni di servizio per l'acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali erogati, nel territorio provinciale, da strutture e soggetti accreditati o nell'erogazione di una somma di denaro relativa all'attività svolta debitamente documentata, ~~con il controllo previsto dagli articoli 4 e 7.~~ **con il controllo previsto dall'articolo 4. Quando l'assegno di cura consiste in una somma di denaro, tale somma è convertita, in tutto o in parte, in buoni di servizio su richiesta della persona assistita e dei familiari o se l'UVM riscontra che la persona non autosufficiente non percepisce un'assistenza adeguata.** La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

2. La consistenza dei buoni di servizio o la misura dell'assegno di cura, erogato al beneficiario ovvero al suo legale rappresentante, è determinata in relazione ai bisogni assistenziali e al livello di gravità della non autosufficienza, accertato ai sensi dell'articolo 4 e secondo una gradualità ai sensi di quanto previsto dal comma 6. L'assegno di cura è una misura integrativa dell'indennità di accompagnamento.

3. L'assegno di cura è compatibile con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali nel limite di novanta giorni complessivi nell'anno, trascorsi i quali l'assegno viene sospeso. **Nel caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale, l'assegno è sospeso dal trentunesimo giorno successivo a quello d'ingresso, o, se precedente, dal giorno successivo a quello di raggiungimento, nell'anno, dei novanta giorni complessivi di permanenza a qualsiasi titolo nelle strutture previste da questo comma.**

4. Qualora l'assistito fruisca di interventi di assistenza domiciliare unitamente a servizi di carattere semiresidenziale la compartecipazione dell'assistito è regolata secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione ai sensi del comma 6.

5. La Giunta provinciale adegua annualmente con deliberazione gli importi previsti dal comma 2 in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Giunta provinciale può definire indici differenziati di valutazione della situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di non autosufficienza più gravi, avendo riguardo anche all'età delle persone beneficiarie.

6. Previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale definisce con proprie deliberazioni criteri e modalità di attuazione degli interventi previsti da questo articolo, nonché di graduazione degli stessi in relazione alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del beneficiario e della sua famiglia secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

Nota all'articolo 14

- L'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Osservatorio per la salute e comitato scientifico

1. Presso il dipartimento provinciale competente è istituito l'osservatorio per la salute, organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta provinciale con compiti di rilevamento e verifica della qualità ed efficienza del servizio sanitario provinciale. L'osservatorio, anche

avvalendosi della collaborazione dell'università o di altri istituti scientifici, definisce criteri e indicatori di valutazione dei risultati del servizio sanitario provinciale. Inoltre svolge funzioni di supporto del consiglio per la salute per l'analisi delle condizioni di salute della popolazione e dell'offerta sanitaria locale.

2. In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato scientifico, svolge le seguenti attività:

- a) monitoraggio dello stato di salute della popolazione;
- b) valutazione dei risultati di salute conseguiti;
- c) rilevazione e verifica delle prestazioni erogate dal servizio sanitario provinciale;
- d) valutazione delle prestazioni e dei risultati gestionali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nonché della loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla Giunta provinciale;
- e) analisi e valutazione del fabbisogno del servizio sanitario provinciale negli ambiti della formazione, ricerca e informazione;
- f) proposta e valutazione degli investimenti tecnologici di impatto rilevante.

3. Il comitato scientifico esprime parere in ordine ai criteri da adottare in sede di valutazione del servizio sanitario provinciale e verifica l'attività complessiva svolta dall'osservatorio, fornendo indicazioni utili ai fini della programmazione sanitaria. Redige annualmente una relazione sull'andamento generale del servizio sanitario provinciale.

4. Il comitato scientifico è costituito da quattro componenti di comprovata competenza nelle materie delle scienze mediche, sociali, infermieristiche, dell'economia e organizzazione socio-sanitaria e dell'epidemiologia, nominati dalla Giunta provinciale, di cui due designati dal Consiglio provinciale, uno dei quali indicato dalle minoranze. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura e non possono svolgere alcuna attività, a qualsiasi titolo, a favore delle strutture operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

5. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione la composizione e il funzionamento dell'osservatorio. ~~La Giunta provinciale dispone in ordine all'istituzione e alla tenuta di registri per particolari categorie di soggetti e patologie. (soppresse)~~

5 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per le finalità previste dal comma 10 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge, sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale:

- a) registro tumori;
- b) registro di artroprotesi;
- c) registro delle malformazioni congenite;
- d) registro diabete mellito infantile e giovanile insulino-dipendente;
- e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico;
- f) registro delle malattie rare;
- g) registro di mortalità.

5 ter. Le modalità di tenuta dei registri previsti dal comma 5 bis sono definite con regolamento."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture

sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ~~ai sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali~~ **ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata.**

3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accredito socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accredito istituzionale per attività socio-sanitaria.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. *omissis*

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3 bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.

3 sexes. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento.

4. Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4 bis. *omissis*

4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi

sanitari, su richiesta dell'azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.

5. Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale.

6. Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.

6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga di cui al comma 6 ter cessano di avere effetto dal 1° luglio 2019, in assenza di modifiche della legislazione provinciale coerenti con la positiva valutazione delle deroghe introdotte in via sperimentale ai sensi di questo comma e, in particolare, dei risparmi ottenuti."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 – e cioè della legge provinciale 9 marzo 2015, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 30

Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici

1. Le vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti terzi si intendono integrate, quando il valore del contratto sia pari o superiore a 750.000 euro, dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE.

2. Agli affidamenti dei servizi previsti dal comma 1, qualora il valore del contratto sia

inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Rimane ferma la possibilità di affidare in concessione i servizi previsti da questo articolo ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

4. Nell'affidamento dei servizi sociali, compatibilmente con la natura del servizio e con le finalità delle leggi provinciali di settore, le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, **l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni**, le esigenze specifiche delle diverse categorie d'utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, l'innovazione e la capacità di generare capitale sociale in termini di valorizzazione delle risorse locali, ivi compreso il volontariato. **Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono inoltre la realizzazione di sinergie con la rete dei servizi sociali nonché, ove sia richiesto in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione, il radicamento diffuso sul territorio e il legame con la comunità locale finalizzati alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni.**"

Nota all'articolo 17

- L'articolo 27, comma 1 della legge provinciale di contabilità 1979 - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio con propria deliberazione."

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 9 maggio 2017, n. 195/XV, d'iniziativa dei consiglieri Marino Simoni, Walter Viola, Gianfranco Zanon (Progetto Trentino), concernente "Riconoscimento e sostegno del prestatore di assistenza familiare";
 - disegno di legge 12 maggio 2017, n. 197/XV, d'iniziativa dei consiglieri Walter Viola, Marino Simoni, Gianfranco Zanon (Progetto Trentino), concernente "Programmi e interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
 - disegno di legge 3 luglio 2017, n. 207/XV, d'iniziativa dei consiglieri Pietro De Godenz, Gianpiero Passamani e Mario Tonina (Unione per il Trentino), concernente "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e connessa modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sull'handicap 2003";
 - disegno di legge 2 novembre 2017, n. 220/XV, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Luca Zeni, concernente "Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 per consentire alle persone disabili e alle loro famiglie di realizzare progetti di vita senza il sostegno familiare".
- Assegnati alla quarta commissione permanente il 12 maggio 2017, il 25 maggio 2017, il 18 luglio 2017 e il 17 novembre 2017.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente sul testo unificato dei disegni di legge con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010" espresso l'8 maggio 2018.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale

24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" il 5 giugno 2018.